



Università
di Genova



Dipartimento di Fisica



IL DIRETTORE

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;

Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo (RGA);

Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;

Considerata la necessità di indire le elezioni, ordinaria ed eventuale suppletiva, della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di dipartimento per il triennio accademico 2024-2027, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto;

Considerato che, in relazione al numero dei tecnici-amministrativi assegnati al dipartimento alla data del presente provvedimento (**n. 20**), devono essere eletti **n. 4 rappresentanti** nel consiglio di dipartimento, pari al 20% del personale in servizio presso la struttura

Considerata l'opportunità di svolgere le elezioni suddette in modalità telematica con l'istituzione di un seggio elettorale virtuale, come previsto dall'art. 4 del citato regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;

Acquisite le disponibilità a far parte del seggio virtuale, di norma, fra il personale tecnico-amministrativo elettore assegnato al dipartimento

DECRETA

Art. 1 – Indizione

Sono indette le elezioni, senza candidature, **di n. 4 rappresentanti** del personale tecnico-amministrativo nel consiglio del dipartimento per il triennio accademico 2024-2027.

Le elezioni si tengono in modalità telematica da remoto, mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici collegati a *internet* e di una procedura telematica che preveda l'adozione di cautele tecnologiche idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra le garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto.

Ogni elettore riceve al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale il link al sistema di votazione.

Le votazioni si svolgono con il seguente calendario:

Votazione ordinaria

giorno mercoledì 8 maggio 2024 entro la prima decade di maggio, ai sensi dell'art. 19 del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, **dalle ore 9:00 alle ore 13:00**

In caso di anomalie tecniche, è prevista un'ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata con provvedimento del direttore.

Eventuale prima votazione suppletiva

Se l'elezione ordinaria è invalida o se in essa non è eletto il previsto numero di rappresentanti (eligendi), è indetta un'elezione suppletiva:

giorno venerdì 10 maggio 2024 entro la prima decade di maggio, ai sensi dell'art. 19 del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, **dalle ore 9:00 alle ore 13:00**

In caso di anomalie tecniche, è prevista un'ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata con provvedimento del direttore.

Se il numero complessivo degli eletti nelle elezioni ordinaria e suppletiva sarà inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere (eligendi), la valida costituzione del consiglio di dipartimento nella nuova composizione non sarà infirmata e il consiglio si intenderà, comunque, validamente costituito (art. 58, comma 5, dello Statuto).

Art. 2 – Seggio virtuale

Il seggio virtuale è così costituito (Nota: art. 20 RGA: minimo tre componenti, preferibilmente elettori, e, di norma, almeno un componente supplente):

Dott. Giancarlo Gasparini - presidente

Dott. Marco Brunoldi - vicepresidente

Sig.ra Manuela Rigano - segretario

Sig.ra Patrizia Orlando - supplente (eventuale)

Il ruolo di "amministratore" della votazione telematica è svolto dal Dott. Giancarlo Gasparini

Il ruolo di "commissario" è svolto dalla Dott.ssa Valeria Betti.

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la partecipazione di almeno due componenti fra i quali il presidente o il vicepresidente; in fase di scrutinio opera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti e decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente (art. 20 del RGA).

Art. 3 – Preferenze esprimibili e modalità di voto

La votazione si svolge nel rispetto del principio di segretezza del voto, attraverso l'uso di una piattaforma informatica di i-voting (<https://elezioni.unige.it/>) a cui l'elettore/l'elettrice accede da remoto tramite dispositivi elettronici collegati a *internet* e mediante apposite credenziali.

Ogni elettore/elettrice può esprimere una sola preferenza (art. 66 dello Statuto e dell'art. 23, comma 2, del RGA).

Art. 4 – Quorum per la validità delle votazioni

Votazione ordinaria

La votazione è valida se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto (art. 58, comma 2, dello Statuto); se il risultato del calcolo presenta decimali, è approssimato, per eccesso, all'intero superiore.

Eventuale votazione suppletiva

La votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti (art. 31 del RGA).

Art. 5 – Maggioranza richiesta per l'elezione

Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa). In caso di parità di voti prevale il votato con la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, con la maggiore anzianità anagrafica (art. 24 del RGA).

Art. 6 – Elettorati attivo e passivo

Ha elettorato attivo il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato assegnato al dipartimento. Il responsabile amministrativo assegnato al dipartimento, componente di diritto del consiglio di dipartimento, ha solo elettorato attivo (art. 19, comma 3, del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni).

Non ha diritto di voto il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelativamente a causa di procedimento penale o disciplinare in corso.

Ha elettorato passivo il personale a tempo indeterminato assegnato al dipartimento, escluso il responsabile amministrativo.

L'elettore a tempo parziale è computato per intero al fine del calcolo del numero di rappresentanti eligendi e dispone di un voto (art. 19, comma 4, del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni).

L'elettore che, assegnato a più dipartimenti, e in possesso dei requisiti, ha elettorato attivo e passivo in ciascuno di essi.

Il personale tecnico-amministrativo è inserito negli allegati elenchi alfabetici (**allegati 1 e 2**) nei quali sono evidenziati, con apposite note, i nomi di coloro che non hanno elettorato attivo e/o passivo, trovandosi in particolari situazioni giuridiche verificate con l'area personale.

Art. 7 – Ineleggibilità

Non hanno elettorato passivo coloro che (art. 21 del RGA e art. 2 del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni):

- prevedibilmente, per disposizioni cogenti, saranno collocati a riposo prima della scadenza del mandato; in caso di votazione ordinaria o di votazione suppletiva prima dell'inizio del mandato tale requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2024;
- sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;

- ai sensi di disposizioni di legge, sono esonerati dagli obblighi d'ufficio (ad esempio una docente è collocata in congedo per maternità e la durata della carica si sovrappone, anche solo parzialmente, con il periodo di collocamento in congedo), comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione, in servizio civile.

Art. 8 – Termini di opposizione e di pubblicazione degli elettorati definitivi

Eventuali opposizioni avverso gli elettorati provvisori devono pervenire, entro le **h. 12:00 del giorno venerdì 3 maggio 2024**, al direttore che decide definitivamente in merito, previa verifiche con gli uffici.

Entro il giorno lunedì 6 maggio 2024 sono pubblicati gli elettorati definitivi.

Art. 9 – Nomina, graduatoria e durata del mandato

A seguito di eventuali rinunce, il direttore di dipartimento nomina gli eletti con suo provvedimento.

Gli eletti rimangono in carica dall'1.11.2024 al 31.10.2027 e comunque fino alla decorrenza della nomina dei nuovi eletti nelle votazioni per il successivo triennio accademico.

Con il suddetto provvedimento il direttore individua, in ordine decrescente, i non eletti.

Art. 10 – Comunicazione, diffusione e pubblicazione

Il presente decreto è:

- pubblicato nell'albo e sul sito web del dipartimento;
- inviato al rettore (affarigenerali@unige.it), al preside della scuola, a coloro che hanno l'elettorato attivo e alle organizzazioni sindacali¹, utilizzando il servizio di protocollo informatico o altri mezzi idonei ad assicurare la corretta pubblicizzazione;
- conservato presso il dipartimento.

Per informazioni: Dott.ssa Valeria Betti
Tel 010 3536370 e-mail valeria.betti@unige.it

Il Direttore
Prof. Maurizio Canepa
(firmato digitalmente)